



**TRIBUNALE DI MILANO**  
**Sezione Giudice per le indagini preliminari**

N. 33632/07 R.G.N.R.  
N. 209014/09 R.G.G.I.P.

**ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE**  
**- articoli 409 sesto comma e 410 c.p.p.-**

Il giudice Dr. Simone Luerti  
letti gli atti del procedimento nei confronti di:

**PRUITI RINO n. Milano il 25.4.1963 – elettivamente domiciliato in Milano Piazza Cinque  
Giornate n. 3 presso lo studio del difensore**  
**- assistito e difeso di fiducia dall'avv. Veronica DINI del foro di Milano con studio in  
Milano Piazza Cinque Giornate n. 3;**

indagato per i reati di cui all'art. 57, 595 co. 1 co. 2 co. 3 c.p. accertato in data in data 13.7.2007 in Corsico (MI)

iscritto nel registro di cui all'articolo 335 c.p.p. in data 21.8.2007

- ⇒ letta la richiesta di archiviazione del PM in data 9.3.2009;
  - ⇒ constatato che sono stati posti in essere gli adempimenti conseguenti alla presentazione di valida opposizione alla richiesta di archiviazione ed, in particolare, s'è tenuta l'udienza camerale di cui all'articolo 409 secondo comma in relazione all'articolo 410 comma terzo c.p.p. così che si è in condizione di decidere sulla richiesta della pubblica accusa
  - ⇒ ritenuto che la richiesta stessa è fondata e va accolta, innanzitutto richiamando la motivazione del PM, integralmente condivisa.
- In secondo luogo, si osserva che sussistono molteplici ragioni che rendono insostenibile l'accusa in giudizio che di seguito si elencano sinteticamente:
- il contenuto della missiva inviata dalla sedicente (è il caso di dirlo) "Marina" sul blog gestito dall'indagato è obiettivamente diffamatorio, lasciando intendere gratuitamente malcostume o persino corruzione nell'ambito di un servizio pubblico;
  - tuttavia, sempre dal punto di vista obiettivo, non si può non rilevare come la missiva riporti il contenuto di un dibattito pubblico, intorno a fatti noti e già oggetto di pubblicazioni e commenti sulla stampa locale;
  - la sedicente "Marina" non è stata identificata né poteva esserlo fin dal tempo dei fatti, trattandosi di inserimento di commenti su di un blog, che lascia tracce informatiche non permanenti e comunque oggi non più disponibili (v. accertamenti in atti, che sono stati comunque tentati);





**TRIBUNALE DI MILANO**  
**Sezione Giudice per le indagini preliminari**

- del pari, il responsabile del blog non aveva e non ha il controllo preventivo dei contenuti e quando ha rilevato il rischio della lesione della reputazione di una persona ha provveduto a rimuovere il testo incriminato; anche solo esaminando questo profilo, l'elemento soggettivo del reato appare insussistente o quanto meno indimostrabile;

- già al tempo delle indagini e ancora di più oggi non risultava traccia nemmeno dello scritto in quanto tale, presente oggi in atti solo grazie ad una stampa effettuata dalla persona offesa quando ancora la missiva appariva sul sito.

In tali condizioni in fatto, prima ancora che in diritto, nessuna accusa pare sostenibile in giudizio, in modo da poter ragionevolmente attendere una pronuncia di condanna.

**P.Q.M.**

**visti gli articoli 409 s. c.p.p.**

**DISPONE**

l'archiviazione del procedimento meglio in epigrafe indicato

**ORDINA**

la restituzione degli atti al PM in sede

Milano, li 04/02/2010

CANCELLIERE CI  
Vittoria Sivestre



Il giudice  
Dr. Simone Ludri

Depositato in Cancelleria

Oggi, 8-2-2010



CANCELLIERE CI  
Vittoria Sivestre